

CREDITO D'IMPOSTA IN R&S

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

La fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. **Escluse** anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in **campo scientifico o tecnologico**.

SPESE AMMISSIBILI

- A) **Personale**: spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa;
- B) **Strumenti ed attrezzature**: le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti **pilota**. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabili alle sole attività di ricerca e sviluppo;
- C) **Contratti di Ricerca**: spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. la maggiorazione del personale si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;
- D) **Privative Industriali**: le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, esclusivamente dedicati allo svolgimento delle attività dei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;

- E) Consulenze:** spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- F) Materiali:** spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti.

INTENSITA' AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12 %** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **3 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Voce di spesa	Limiti di Spesa	Intensità di Agevolazione
A) Personale	<i>In caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare.</i>	12%
B) Strumenti/Attrezzature	<i>Nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di personale.</i>	
C) Contratti di Ricerca	<i>Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università' e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare.</i>	
D) Privative Industriali	<i>Nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro.</i>	
E) Consulenze	<i>Limite massimo complessivo pari al 20 % delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c).</i>	
F) Materiali	<i>Nel limite massimo del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 % dei costi dei contratti indicati alla lettera c).</i>	

MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, **subordinatamente** all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

REGOLE DI CUMULO

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri:

- finalità,
- contenuti,
- risultati ottenuti dalle attività ammissibili svolte.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto/sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

In merito alle attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.